



## **REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,  
Istruzione, Ricerca e Università  
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale**

### **POR FESR Abruzzo 2014-2020**

Azione **1.1.1**: *“Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”.*

Azione **1.1.4**: *“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.*

Avviso Pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo.

(PROGETTI superiori a 5 MEuro)

**Dotazione finanziaria 16.000.000,00 Euro**

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014

## **Articolo 1- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

1. Con il presente intervento il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università concede aiuti per progetti di ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi e al miglioramento di processi produttivi negli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella “Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente” (di seguito denominata RIS3 Abruzzo).
2. Il bando dà attuazione all’Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Programma Operativo Regionale dell’Abruzzo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014-2020 (di seguito Por Abruzzo FESR 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5818 del 13/08/2015 ed in particolare alle seguenti azioni:
  - a) *“Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”*
  - b) *“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”*, (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione).

## **Articolo 2 – OBIETTIVI, FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI**

1. L’obiettivo del presente Avviso è quello di incrementare la progettualità, la qualità e la sostenibilità degli investimenti in ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese negli ambiti definiti dalla RIS 3 Abruzzo, al fine di potenziare la competitività e la capacità di attrazione del sistema produttivo e scientifico regionale, in coerenza con le priorità fissate dalla strategia “Europa 2020” ed il Programma “Horizon 2020”.
2. Il presente Avviso è finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale.
3. In particolare si intende valorizzare le competenze e le conoscenze presenti sul territorio, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra imprese ed organismi di ricerca, anche attraverso la creazione, il consolidamento e la proiezione internazionale di reti, cluster e partenariati pubblico-privati.
4. La finalità del presente Avviso è, inoltre, quella di agevolare il trasferimento delle tecnologie nei processi produttivi, potenziando la qualificazione professionale del capitale umano attraverso l’attrazione e l’assorbimento nelle imprese di ricercatori, giovani talenti laureati o diplomati tecnici ed apprendisti in alta formazione e ricerca.
5. La sfida che si intende sostenere consiste nell’incentivare e ottimizzare l’utilizzo della risorsa “capitale umano altamente qualificato” con ricadute positive anche in termini occupazionali negli ambiti definiti dal documento RIS3 Abruzzo.
6. I risultati degli interventi devono produrre un impatto economico sul territorio regionale, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art.1, par.5, lett. c) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE del 26/06/2014.

7. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari **16.0 MEuro** così ripartita:
  - **Azione 1.1.4.: 12.0 MEuro**
  - **Azione 1.1.1.: 4.0 MEuro .**
8. Le risorse relative alle predette azioni sono utilizzate per la concessione di aiuti ai progetti di “*Ricerca e Sviluppo*” di cui all’art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014.
9. La dotazione finanziaria complessiva di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità. In tal caso è comunque assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 651/2014.
10. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si determinano nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di ulteriori istanze, nonché, in caso di ulteriori economie, al finanziamento di istanze ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso Pubblico.

### **Articolo 3 - DEFINIZIONI**

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del all’art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014.
2. Le definizioni contenute nel presente Avviso, sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n.651/2014.
3. Oltre le definizioni di cui al comma 2, valgono quelle di seguito specificate:
  - a) **Ricercatori**: i soggetti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati. Più specificatamente, le persone che svolgono attività nella R&S, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base, strategica, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l’innovazione e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca;
  - b) **Personale altamente qualificato**: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un’esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

### **Articolo 4 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le procedure per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 4 “Aiuti a favore di ricerca, sviluppo innovazione” articolo 25 del medesimo Regolamento UE.
2. Il competente Servizio della Direzione Generale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni sintetiche ed il testo integrale della misura d’aiuto ai sensi dell’art. 11, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014 e pubblica, nelle more dell’istituzione del Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell’art. 9, par. 1 lett. a) e b) del medesimo regolamento, le stesse informazioni nella sezione dell’Amministrazione trasparente – Altri contenuti- sottosezione Aiuti di Stato, come stabilito con nota prot. n. RA/133857 del 20.5.2015 dalla Direzione Generale della Giunta Regionale.
3. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale assicura l’inserimento dei dati nell’istituendo Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

## **Articolo 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Possono presentare domanda di finanziamento le piccole, medie e grandi imprese aderenti ad un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) tra Imprese o tra Imprese e Organismi di Ricerca (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici o altri organismi di ricerca), già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda.
2. I soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono le piccole, medie e grandi imprese e gli OR, che partecipano al raggruppamento.
3. Il raggruppamento deve essere composto almeno da una piccola o media impresa (PMI) e da una grande impresa (GI), oltre all'eventuale partecipazione di Organismi di Ricerca.
4. Non sono ammesse le domande presentate singolarmente da Imprese o da aggregazioni costituite solo da Grandi Imprese.
5. Gli Organismi di Ricerca non possono assumere il ruolo di soggetto mandatario del raggruppamento.
6. L'Accordo con il quale si costituisce il raggruppamento deve prevedere che:
  - a) ogni partecipante non può sostenere una quota di spesa inferiore al 10% del costo complessivo del progetto presentato;
  - b) nessun partecipante all'Accordo può sostenere da solo più del 70% del progetto presentato;
7. I soggetti beneficiari possono presentare un'unica domanda di finanziamento in qualità di soggetto proponente. Il mancato possesso dei requisiti da parte del proponente e dei partecipanti al raggruppamento determina l'inammissibilità della domanda.
8. Gli Organismi di Ricerca partecipanti al raggruppamento hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
9. Ai soggetti beneficiari degli aiuti non è limitata la possibilità di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del Reg. (UE) 651/2014.

Fermo restando il rispetto dell'art.70 del Reg. UE 1303/2013, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso, è necessario, sotto pena di esclusione, che almeno 2/3 dei soggetti partecipanti all'aggregazione posseggano - alla data della prima liquidazione dell'aiuto - una sede nel territorio della Regione Abruzzo. Le attività progettuali, dettagliatamente indicate nella proposta presentata e rendicontabili esclusivamente a valere sull'azione I.1.4, per una quota non superiore al 35% del totale dei costi ammissibili, possono essere realizzate in una o più sedi dei componenti del raggruppamento (esclusivamente nella veste di mandanti) ubicate al di fuori del territorio della regione Abruzzo. In ogni caso l'impatto economico dei risultati delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale devono, comunque, ricadere sul territorio regionale; tutte le attività progettuali afferenti all'azione I.1.1 devono essere realizzate sul territorio regionale.
10. Possono accedere agli aiuti, esclusivamente le imprese che presentino progetti coerenti con le traiettorie di sviluppo indicate per ciascun Domino tecnologico individuato nell'ambito della Strategia RIS3.
11. L'impatto economico del progetto, gli effetti positivi della partecipazione delle grandi imprese sul sistema economico locale e la coerenza con le traiettorie di sviluppo, nonché l'adeguatezza tecnico-amministrativa, sono riscontrate in sede di valutazione della proposta progettuale.

## **Articolo 6 - INIZIATIVE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili esclusivamente progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale delle Imprese, coerenti con le traiettorie indicate per ciascun Dominio individuato nell'ambito della Strategia RIS3..
2. I progetti devono prevedono costi ammissibili **non inferiori ai 5 Meuro**.
3. I progetti possono prevedere entrambe le tipologie di attività (ricerca industriale e sviluppo sperimentale), pur mantenendo una contabilità separata dei costi.
4. I progetti possono inoltre prevedere interventi a valere sulle azioni 1.1.1. e 1.1.4. oppure solamente sull'azione 1.1.4.
5. Qualora i progetti attivino risorse a valere su entrambe le azioni (1.1.1. e 1.1.4) del POR FESR, devono essere specificamente indicati i costi riferibili a ciascuna azione.
6. Ogni progetto, a prescindere dalla dimensione complessiva e comunque entro i limiti di cui all'art. 25 del Reg. UE 651/2014, può beneficiare di un contributo massimo pari a 0.9 Meuro per l'azione 1.1.1. (relativamente alle spese per la contrattualizzazione di ricercatori per almeno 36 mesi) e 2.7 Meuro per l'azione 1.1.4. per un complessivo di 3.6 MEuro.
7. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo se viene raggiunto il target di cui al successivo art.15 con le modalità ed i limiti di cui al successivo art.11., che può consentire l'attribuzione un contributo massimo complessivo fino a 4.0 MEuro.
8. Per le finalità di cui ai precedenti commi, in fase di concessione vengono assegnati delle agevolazioni.
9. Ogni progetto deve prevedere, pena la non ammissibilità, un piano economico-finanziario della proposta indicante, per ogni singolo partner le voci di costo, la relativa percentuale di ammissibilità ai sensi del presente bando, il contributo richiesto ed il cofinanziamento delle imprese e degli Organismi di Ricerca nonché l'eventuale presenza di ulteriori fonti di finanziamento. La lettura del piano economico-finanziari dovrà dare evidenza dei requisiti di ammissibilità ex art. 6 , 7 e 10 del presente Avviso.
10. La durata del progetto, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, è di 36 mesi, salvo eventuali proroghe.
11. Il responsabile dell'aggregazione è il referente del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale.
12. I proponenti devono dichiarare che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai vari partner e rispettino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e relativi contributi finanziari.

## **Articolo 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

1. Il soggetto che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, sotto pena di inammissibilità, deve inviare la candidatura alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, a mezzo di apposita piattaforma informatica, all'indirizzo internet: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> ove saranno riportate le istruzioni necessarie.
2. La candidatura per l'ammissione all'aiuto è formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:
  - a) Domanda di Ammissione all'aiuto (Allegato n. 1),
  - b) Proposta Progettuale (Allegato n. 2)

3. La Domanda di Ammissione all'aiuto, la Proposta Progettuale e gli Allegati devono essere redatti, sotto pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive. È esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
4. Le domande di ammissione agli aiuti previste dal presente Avviso Pubblico sono presentate secondo le seguenti modalità:
  - a) l'Impresa proponente sottoscrive la Domanda di Ammissione all'aiuto e la Proposta Progettuale ed i relativi allegati;
  - b) le Domanda di Ammissione all'aiuto, la Proposta Progettuale e gli Allegati, devono essere inviati congiuntamente a mezzo di un'unica trasmissione.
5. Sarà resa disponibile la piattaforma di caricamento dei suddetti documenti a partire **dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del 45mo giorno successivo alla pubblicazione.** Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.
6. I soggetti richiedenti l'ammissione agli aiuti, a pena di inammissibilità, devono dichiarare nella Domanda di Finanziamento il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) di essere regolarmente costituiti e di essere imprese attive;
  - b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
  - d) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  - e) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
  - f) che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - g) che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
  - h) che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
  - i) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- j) che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
  - k) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici;
  - l) che l'Impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  - m) che l'Impresa non ha beneficiato né intende beneficiare, per la medesima voce di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art.65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis";
  - n) che l'Impresa non ha dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6 Reg. 651/2014);
  - o) che l'Impresa non si trova in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui al punto 18 Paragrafo 1 dell'art.2 del Reg. UE n.651/2014;
  - p) che l'Impresa/Ente non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
7. I soggetti richiedenti presentano, nella Domanda di finanziamento, la Dichiarazione relativa alla clausola Degendorf. La liquidazione degli aiuti previsti dal presente Avviso Pubblico è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Se il beneficiario dell'aiuto di cui al presente Avviso è destinatario del predetto ordine di recupero, lo stesso è tenuto a restituire quanto dovuto entro il termine di presentazione della rendicontazione finale, a pena di revoca dell'aiuto concesso ai sensi del presente Avviso.
8. Non sono ammissibili le candidature:
- a) trasmesse oltre i termini indicati dal comma 5;
  - b) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal comma 1;
  - c) che risultano illeggibili o non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto;
  - d) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni;
  - e) nelle quali l'importo complessivo dell'iniziativa da finanziare è inferiore all'importo minimo di cui all'art. 7, del presente Avviso;
  - f) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile;
  - g) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Avviso;
  - h) presentate da aggregazioni che non alleghino l'atto costitutivo;
  - i) Fuori dai casi previsti dal presente articolo, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale può richiedere la produzione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di integrazioni documentali ovvero i chiarimenti

eventualmente necessari. In caso di mancato rispetto del predetto termine per l'integrazione documentale, le candidature sono considerate escluse;

- j) difforni dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande.

#### **Articolo 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Sono escluse le candidature presentate dai soggetti proponenti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, nonché quelle presentate dai soggetti che si trovano in una delle condizioni di seguito indicate:
  - a) Nella condizione di Impresa in difficoltà di cui al punto 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014;
  - b) Colpevoli di reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
  - c) Non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - d) Condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;
  - e) Mancata presentazione della dichiarazione, da parte del beneficiario dell'aiuto, di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis), a valere sulla stessa voce di spesa.

#### **Articolo 9 - COSTI AMMISSIBILI**

1. Sono ammessi i costi di cui al presente articolo, solo se sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione all'aiuto. I costi ammissibili sono quelli di seguito specificati:

- a) Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per la rendicontazione delle spese di personale si applica l'articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento di Contabilità che introduce una nuova norma per agevolare l'uso di costi orari unitari per calcolare i costi del personale legati alla realizzazione di un'operazione:

<b>Costo orario del personale = I più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati / 1720</b>
--

- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  - c) costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, nonché costi per il project management del progetto;
  - e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, nonché le spese di disseminazione dei risultati, direttamente imputabili al progetto. La rendicontazione delle spese generali forfettarie indirette, viene ammessa per un massimo del 15 % delle spese di personale del progetto (conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).
2. Si precisa inoltre quanto segue:
    - a) Le spese per l'assunzione, con contratto a tempo determinato per almeno 36 mesi, dei ricercatori (*dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici*) sul progetto di ricerca, sono ammissibili nella misura massima del 100%, con un importo massimo non superiore ai 40.000,00 euro annui per singola assunzione;

- b) Le spese per il personale, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a), sono ammissibili nella misura complessiva massima del 45% delle spese afferenti al progetto.
  - c) Nel caso di collaborazioni con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici e altri organismi di ricerca, la stessa si colloca entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili del progetto;
  - d) Nel caso di collaborazioni professionali con singoli professionisti, società o centri di ricerca privati e consulenze specialistiche, tale collaborazione rientra nei limiti del 30 % del totale delle spese ammissibili del progetto. Sono ammissibili anche le spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per contabilità o audit, se direttamente connessi al progetto agevolato;
  - e) Nel caso di spese sostenute per software specifico necessario alla realizzazione del progetto, questa verrà riconosciuta fino ad un massimo di euro 100.000,00;
  - f) Relativamente alle spese di trasferta del personale di cui al precedente punto a), le stesse sono riconosciute limitatamente alla loro imputabilità all'attività di ricerca, con dimostrazione analitica dei costi sostenuti mediante giustificativi di spesa quietanzati e mediante dimostrazione delle attività realizzate e fino ad un massimo di euro 50.000,00;
  - g) Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 651/2014, paragrafo 3, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto;
  - h) Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, totalmente indetraibile) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
  - i) In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.
  - j) Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
3. Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:
- a) effettuate anteriormente rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto;
  - b) relative interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie, ecc.);
  - c) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
  - d) effettuate/fatturate tra i componenti l'aggregazione;
  - e) inerenti l'acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) non direttamente funzionale al progetto di ricerca;
  - f) inerenti l'acquisizione di *software* non direttamente funzionali al progetto di ricerca, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus;
  - g) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari;
  - h) inerenti i beni usati;
  - i) inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
  - j) qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
  - k) inerenti tutti i tipi di mezzi targati.

#### **Articolo 10 - DIVIETO DI CUMULO**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 11 del Reg. (UE) n. 1303/2013 gli aiuti previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime voci di spesa, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare di non aver ricevuto altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo *de minimis* a valere sulla medesima voce di spesa.
3. Le spese sono cumulabili con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 par. 11 del Regolamento (UE) 1303/2013.

### **Articolo 11 - INTENSITÀ PREVISTE**

1. I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica attività, sono finanziati nei limiti delle intensità di aiuto, per ogni singolo beneficiario, esposti nella seguente tabella in rispondenza con quanto previsto dall'Art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014:

**Tab.1 – Intensità d'aiuto base**

Beneficiari	Ricerca industriale (art. 25 Reg. 651/2014)			Sviluppo sperimentale (art. 25 Reg. 651/2014)		
	Aliquota base	Incremento di cui al comma 2	Totale	Aliquota base	Incremento di cui al comma 2	Totale
Piccola Impresa	60 %	10%	<b>70%</b>	35 %	10%	<b>45%</b>
Media Impresa	50 %	10%	<b>60%</b>	24 %	10%	<b>34%</b>
Grande Impresa	40 %	10%	<b>50%</b>	15 %	10%	<b>25%</b>
Organismo di ricerca	40 %	10%	<b>50%</b>	15 %	10%	<b>25%</b>

2. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale è aumentata di 10 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

**Condizione 1:**

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- oppure prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

**Condizione 2:**

- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

3. In tutti i casi la massima intensità di aiuto concedibile è quella riportata al precedente art.6 comma 6.
4. Nel caso in cui sia raggiunto il target intermedio di cui al successivo art.15, il contributo viene ricalcolato secondo le aliquote di cui alla successiva Tabella 2, nel limite di 400.000 Euro per intervento, e il contributo aggiuntivo viene erogato con il Saldo Finale:

**Tab.2 – Intensità d'aiuto incrementate**

Beneficiari	Ricerca industriale (art. 25 Reg. 651/2014)			Sviluppo sperimentale (art. 25 Reg. 651/2014)		
	<i>Nuova Aliquota</i>	<i>Incremento di cui al comma 2</i>	<i>Totale</i>	<i>Nuova Aliquota</i>	<i>Incremento di cui al comma 2</i>	<i>Totale</i>
Piccola Impresa	68 %	10%	<b>78%</b>	40 %	10%	<b>50%</b>
Media Impresa	56 %	10%	<b>66%</b>	28 %	10%	<b>38%</b>
Grande Impresa	45 %	10%	<b>55%</b>	18 %	10%	<b>28%</b>
Organismo di Ricerca	45 %	10%	<b>55%</b>	18 %	10%	<b>28%</b>

5. Nel caso di applicazione delle intensità di cui al suddetto comma 7, il massimo contributo non può superare i 4.0 MEuro. Il regime di aiuti è quantificato tenuto conto delle intensità massime degli aiuti concedibili di cui alla Tab. 2, per l'importo di 16Meuro.

#### **Articolo 12 - PROCEDURE D'ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI**

1. Il Servizio "Ricerca e Innovazione Industriale" verifica i requisiti di ricevibilità delle domande.
2. La fase istruttoria si conclude con redazione di un verbale. Alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

#### **Articolo 13 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria sono valutate secondo i criteri stabiliti nel presente articolo da una Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.
2. La Commissione di valutazione deve essere integrata con esperti, dotati di adeguati titoli tecnico-scientifici e riconosciute competenze professionali nell'attività di valutazione progettuale.
3. Preliminarmente la Commissione riscontra gli aspetti di cui al precedente art.6 ultimo comma, verificando l'ammissibilità delle istanze rispetto a detti profili.
4. Stabilita l'ammissibilità dell'istanza applicando i criteri di cui ai precedenti commi, la Commissione di valutazione esamina le istanze assegnando i punteggi a ciascuna proposta secondo i seguenti criteri indicati nella **Tabella 2**.
5. In ogni caso, non sono ritenuti ammissibili i progetti che non abbiano ottenuto, per i macro criteri di cui alle **Tabelle 2 b e 2 c**, almeno un punteggio pari al 60% del punteggio parziale di ciascuna tabella ed un punteggio complessivo pari almeno a 60 punti (**Tabelle 2 a, 2 b, 2 c**).

**Tabella 2 a**

<i>Macro criteri</i>	<i>Criteri</i>	<i>Parametri / Indicatori</i>	<i>Punteggio</i>
Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi (max 15 punti)	Qualità progettuale con riferimento alle potenzialità di valorizzazione dell'attività di ricerca/innovazione	Aver conseguito una valutazione positiva nell'ambito del <b>Programma Horizon 2020, PON e altri programmi analoghi</b> pur non avendo ottenuto il beneficio economico per insufficienti risorse finanziarie	<b>8</b> punti
	Grado di innovatività del progetto	Effetto innovazione conseguibile attraverso il progetto	Fino a <b>4</b> punti
		Sviluppo di brevetti conseguiti ovvero richiesta di nuovi brevetti entro il termine di conclusione del progetto	Fino a <b>3</b> punti

**Tabella 2 b**

<i>6. Macro criteri</i>	<i>Criteri</i>	<i>Parametri / Indicatori</i>	<i>Punteggio</i>
Efficacia del progetto proposto rispetto all'obiettivo perseguito (max 55 punti)	Grado di aderenza all'obiettivo delle attività proposte	Adeguatezza delle metodologie descritte rispetto agli obiettivi della ricerca industriale/sviluppo sperimentale e/o dell'Innovazione	Fino a <b>4</b> punti
	Adesione ad uno dei Poli d'innovazione finanziati dalla regione Abruzzo - Attività I.1.2. POR FESR 2007 -2013	Adesione del <b>Soggetto Proponente</b> ad uno dei Poli d'innovazione finanziati dalla regione Abruzzo - Attività I.1.2. POR FESR 2007 – 2013 - appartenenti ai domini definiti dalla S3	<b>3</b> punti
	Soggetto proponente Partenariato	Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: presenza di imprese innovative	Fino a <b>3</b> punti
		Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: presenza di GI e PMI	Fino a <b>2</b> punti
		Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: qualità e rilevanza delle esperienze dei co - proponenti/partner rispetto agli obiettivi del programma proposto	Fino a <b>4</b> punti
	Presenza nel raggruppamento di PMI aventi sede operativa nel territorio della regione Abruzzo (al momento della presentazione della domanda)	<b>1</b> punto per PMI coinvolta fino ad un max di <b>3</b> punti	

	Impatto occupazionale	Presenza (numero) di co-proponenti o di accordi di collaborazione con strutture che dispongono di personale altamente qualificato	1 punto per ogni struttura fino ad un max di <b>4</b> punti
	Impatto economico sul territorio regionale	Ricadute potenziali in termini tecnologici	Fino a <b>5</b> punti
		Ricadute potenziali in termini economici	Fino a <b>5</b> punti
		Ricadute in termini occupazionali: numero di ricercatori assunti a tempo indeterminato	Fino a <b>6</b> punti
		Adesione alla Carta di Pescara (DGR n. 502 del 21/07/2016)	Fino a <b>5</b> punti
		Ricadute sociali dell'intervento	Fino a <b>5</b> punti
	Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale, europea e nazionale	Grado di integrazione con le traiettorie di sviluppo previste nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) in relazione al Dominio tecnologico di riferimento	Fino a <b>6</b> punti

**Tabella 2 c**

<b>7. Macro criteri</b>	<b>Criteri</b>	<b>Parametri / Indicatori</b>	<b>Punteggio</b>
Efficienza attuativa, in termini di livello di progettazione, cantierabilità e tempistica di esecuzione (max 30 punti)	Fattibilità tecnico economica ( <i>business plan</i> ) e completezza della Progettazione	Sostenibilità in termini di distribuzione delle attività e dei relativi costi	Fino a <b>5</b> punti
		Sostenibilità in termini di affidabilità economico – finanziaria dei soggetti proponenti	Fino a <b>6</b> punti
	Aderenza della tempistica indicata nel progetto al cronoprogramma d'attuazione	Livello di rispondenza tra le fasi di implementazione del progetto e le indicazioni concernenti la tempistica di realizzazione dello stesso (cronoprogramma)	Fino a <b>5</b> punti
	Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi	Complementarità e affidabilità delle competenze dei partecipanti al Gruppo di Lavoro previsto per il progetto, in termini di adeguatezza delle competenze, esperienze pregresse nella gestione di progetti complessi	Fino a <b>7</b> punti

		Complementarità e affidabilità delle competenze dei partecipanti al Gruppo di Lavoro previsto per il progetto, in relazione ai ruoli e attività assegnati all'interno del progetto	Fino a <b>7</b> punti
--	--	--	-----------------------------

#### Articolo 14 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. A conclusione dell'iter valutativo di competenza dalla Commissione di valutazione, il Servizio Ricerca Innovazione Industriale predispose la graduatoria delle domande presentate, suddivise in istanze ammesse e finanziate, ammissibili ma non finanziabili e non ammissibili. Quelle ammissibili e non finanziabili possono essere finanziate con eventuali economie.
2. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e dell'ammissione a finanziamento delle domande, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Del suo esito viene data comunicazione attraverso pubblicazione sul BURA. La graduatoria contiene:
  - l'elenco delle istanze ammesse e finanziate, nonché l'importo del contributo concesso,
  - l'elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili alla data di approvazione della determinazione.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario, pena la decadenza dal contributo, deve confermare la volontà di attuare l'intervento con dichiarazione da inviare a mezzo PEC all'indirizzo: [dpg013@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg013@pec.regione.abruzzo.it).

#### Articolo 15 – TARGET INTERMEDIO

1. Gli interventi di cui al presente avviso partecipano al raggiungimento della cosiddetta *Riserva di Efficacia (Performance Framework)* stabilita nel POR FESR Abruzzo 2014-20, pertanto alla data 31.12.2018 detti interventi dovranno consentire la Certificazione alla U.E. da parte della Regione Abruzzo del 70% degli importi concessi, attraverso le modalità di cui ai successivi commi.
2. Sono ammessi n.3 Stati di Avanzamento Lavori (SAL) intermedi ed uno Stato Finale (SF), in corrispondenza dei quali devono essere rendicontati dal beneficiario i seguenti livelli di spesa:

Numero SAL	Termine	Livello di spesa rendicontato	Livello di spesa rendicontato cumulativo	Percentuale di pagamento	Perc. Di pagamento cumulativa
Concessione	Data di concessione	==	==	Acconto 40% (eventuale)	40%
1	Dalla data di concessione al 30.9.2017	20%	20%	15%	55%
<b>2</b>	<b>Dalla data di concessione al 30.6.2018</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>15%</b>	<b>70%</b>
3	Dal 30.6.2018 al 30.3.2019	20%	70%	10%	80%
SF	Data di conclusione delle attività	30%	100%	20%	100%

3. Viene riconosciuto al Beneficiario un contributo aggiuntivo ricalcolando il contributo concesso con le aliquote di cui alla Tab.2 del precedente art.11, nel limite di 300.000 Euro per la Linea di Azione 1.1.4. e di 100.000

Euro per la Linea di Azione 1.1.1. (e comunque fino a concorrenza delle intensità massime riconosciute dal art. 25 Reg. 651/2014) se viene raggiunto il target di spesa previsto al SAL n.2 come riportato nella tabella di cui sopra entro il termine del 30.6.2018.

4. In corrispondenza di ognuna delle scadenze degli Stati di Avanzamento deve essere trasmessa alla Regione una specifica relazione sullo stato di avanzamento procedurale, tecnico e scientifico relativo al progetto, propedeutica alla liquidazione dell'importo maturato come riportato nell'ultima colonna.

#### **Articolo 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

1. L'aiuto è erogato ai singoli beneficiari appartenenti al RTI, ATI o ATS, o alla Rete di Imprese, ovvero ad aggregazioni di imprese che costituiscono il soggetto beneficiario. L'aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione, saldo e riepilogo delle spese, devono essere predisposte utilizzando esclusivamente gli schemi allegati al presente Avviso.
2. Gli aiuti sono erogati a Stati di Avanzamento nei termini riportati nella tabella di cui al comma 2 del precedente articolo e con le seguenti modalità:
  - a) La prima quota di contributo, pari al 40% dell'importo assegnato, può essere erogata sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la seguente documentazione:
    - i. Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato secondo il modello facsimile di cui all'Allegato n. 3. La polizza potrà essere estinta solo a seguito della verifica finale con esito positivo.
    - ii. Nel caso in cui i beneficiari intendano richiedere la prima quota di contributo in base a stato di avanzamento, devono dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 40 % delle spese ammissibili.
3. Alla richiesta devono essere allegati (v. Allegato n. 3 – Modelli):
  - a) la relazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo;
  - b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
  - c) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
  - d) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub c), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
  - e) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
  - f) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;

- g) copia di tutti contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, i curricula del personale e dei consulenti coinvolti nel progetto, timesheet del personale impiegato;
4. Gli aiuti sono erogati a Stati di Avanzamento nei termini riportati nella tabella di cui al comma 2 del precedente. Le quote di contributo sono assegnate a seguito della verifica circa l'effettività delle spese rendicontate. Allegata alla richiesta deve essere presentata la documentazione di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3).
  5. Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto. La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) ad g) di cui al comma 3), integrata da una dichiarazione da parte di ogni singolo beneficiario che attesti che tutte le fatture o titoli equivalenti afferenti l'intero programma di investimento sono state pagate e quietanzate.
  6. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste al successivo articolo "*Modalità di rendicontazione*", entro tre mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
  7. In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il soggetto proponente è tenuto a presentare una perizia giurata rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesta la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato. Il costo della presente perizia è rendicontabile fino ad un importo massimo di € 10.000,00.
  8. Il soggetto proponente deve inoltre presentare una breve relazione descrittiva, che indichi le ripercussioni positive che il Progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale.
  9. Prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la dichiarazione (o la conferma) del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. dichiarazione Deggen-dorf).

#### **Articolo 17 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

1. La documentazione amministrativo-contabile per la rendicontazione sia in itinere sia finale (ovverossia l'attestazione della spesa in fase di attuazione e a conclusione dell'intervento), da parte del referente di progetto (soggetto proponente), deve essere obbligatoriamente presentata al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.
2. La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) deve essere redatta secondo i modelli Allegati, ed in conformità a quanto prescritto al precedente Art. 15 Modalità di erogazione del finanziamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla verifica finale. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del Programma di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale:

- a) Procede alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;
- b) Oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria;
- c) Oppure comunica al beneficiario le non conformità rilevate. In tal caso, decorsi quindici giorni dalla ricezione – da parte del beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi trenta giorni il procedimento di ve-

rifica finale si chiude con la liquidazione parziale dell'aiuto spettante oppure con la revoca parziale e/o totale dell'aiuto spettante.

3. Tutta la documentazione relativa al progetto e alla sua attuazione (es. atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) deve essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale e di altri soggetti aventi titolo fino al 31/12/2022. Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa sostenuta presso la propria sede. Qualora i giustificativi di spesa siano intestati a imprese/organismi di ricerca costituenti il RTI, ATI o ATS o Reti di Imprese il soggetto referente sarà tenuto a conservarne copia con indicazione del luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori.
4. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Linea di Azione I.1.1 e 1.1.4 – Avviso Pubblico per il *"Sostegno a progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione delle PMI nelle aree di specializzazione S3"*.

#### **Articolo 18 - CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Il beneficiario è tenuto a fornire al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.
2. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, anche con accesso presso l'unità produttiva interessata, nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.
3. I soggetti beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati del Servizio Ricerca e Innovazione Industriale presso le unità produttive interessate dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.
4. Prima dell'erogazione dei contributi, secondo quanto stabilito dal Manuale citato, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predisporre le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.
5. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto, sono sottoposti a verifiche in loco.
6. Ai fini del monitoraggio del progetto finanziato, i soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse utilizzate ai fini delle agevolazioni derivanti dal Programma POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020, si impegnano a trasmettere al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale i dati, le informazioni e la documentazione necessari per lo svolgimento delle attività inerenti al monitoraggio, alla rendicontazione ed ai controlli di primo livello.
7. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014, cura lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte del beneficiario, del progetto di ricerca e sviluppo, con l'obbligo di conservare "registri dettagliati" contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni", per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a

seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.

8. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
9. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 26.8.2014, le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono inserite nella banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico – BDA – Banda Dati Anagrafica, ovvero nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della L. n. 234/2012, qualora sia nel frattempo attivato.
10. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alle relazioni annuali per la banca dati europea SARI, ai sensi dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014.
11. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014.

### **Articolo 19 - REVOCHE**

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
  - a) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
  - b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe;
  - c) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali ai sensi di quanto previsto dalla lettera d), a seguito della quale la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni;
  - d) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
  - e) in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del presente Avviso, la mancata apertura - alla data della prima liquidazione dell'aiuto - di una sede nel territorio della Regione Abruzzo;
  - f) il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
  - g) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 14 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
  - h) il caso in cui il Soggetto Proponente o l'Impresa Aderente non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
  - i) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
  - j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Soggetto Proponente o dell'Impresa Aderente;

- k) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale entro e non oltre i termini perentori assegnati dall'Amministrazione regionale;
  - l) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
  - m) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
  - n) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso;
  - o) nel caso in cui il beneficiario risulti destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno, qualora il beneficiario non abbia depositato l'importo dovuto in un conto corrente bloccato entro il termine di presentazione della rendicontazione finale;
  - p) il mancato rimborso o deposito in un conto corrente bloccato, da parte dell'impresa beneficiaria degli aiuti di cui al presente Avviso, entro la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione finale, della somma che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione Europea;
2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:
- a) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
  - b) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;
  - c) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.
3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
4. In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 20 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

1. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale può chiedere al beneficiario di produrre, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR 2014–20.
2. L’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014–2020.
3. Il beneficiario, durante lo svolgimento del progetto e nei cinque anni successivi la conclusione dello stesso, deve dare comunicazione di eventuali trasferimenti della sede, (legale o operativa) dello svolgimento del progetto, al Dipartimento dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni dall’intervenuta variazione.

## **Articolo 21 - TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

## **Articolo 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. L’unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Ricerca Innovazione Industriale – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Ricerca Innovazione Industriale. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085/767 2326 - 2390 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpg013@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg013@pec.regione.abruzzo.it).

## **Articolo 23 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15.01.2016 nonché nella determinazione direttoriale DPA/187 del 14 luglio 2016 recante disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FESR nelle more dell’approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica.
2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

## **Allegati**

Allegato n. 1 - DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Allegato n. 2 - PROPOSTA PROGETTUALE

Allegato n. 3 – DICHIARAZIONI

Allegato n. 4 – ATTO DI IMPEGNO